

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1201/4109 sott. 37/B1

Roma, 19 dicembre 2006

OGGETTO: Commissioni tecniche comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo convocate in occasione di parchi di divertimento. - Quesito.

Con le note indicate a margine codesti Uffici chiedono a questa Direzione un parere in merito alla definizione dell'organo di vigilanza incaricato ad effettuare le verifiche di sicurezza sulle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico.

Tanto premesso si riporta di seguito, in sintesi, l'avviso del competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - del Ministero dell'Interno, espresso a seguito di un analogo quesito.

“In attesa della predisposizione del decreto di cui all'art. 142 lettera b) del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, volto ad individuare i livelli di sollecitazione fisica delle attrezzature spettacolari per definire l'organismo di verifica competente, si ritiene, salvo per le attrazioni di modeste dimensioni, che la competenza permanga in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Tale affermazione discende dalla natura della composizione dell'organismo stesso presieduta dal Prefetto che prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica. Resta confermata la legittimità dei parametri tecnici contenuti nel regolamento di sicurezza n. 16/51 a cui le Commissioni di vigilanza sono, comunque, tenute ad assicurarne l'osservanza.”.

Infine, in attesa della emanazione del decreto di superamento della sospensione del punto 7.7. del D.M. 19 agosto 1996 prodotta dal D.M. 8 novembre 1997, si concorda con codesta Direzione Regionale sulla documentazione tecnico-certificativa da acquisire in sede di sopralluogo, ai fini della garanzia sulla sicurezza delle attrazioni e la loro corretta gestione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VVF di Mantova relativo alle competenze delle Commissioni comunali di vigilanza in materia di attrazioni viaggianti.

A parere di questa Direzione le verifiche di competenza delle Commissioni comunali non escludono la sicurezza delle attrazioni, stante anche la documentazione richiesta all'art. 141 bis, quinto comma, del R.D. 06/05/1940 n.635 (come modificato dal DPR 311/2001).

In assenza di una specifica normativa in materia si ritiene che per i gruppi di attrazioni che non costituiscano “parco” ai sensi dell'art. 24 del DM BB. AA. CC. 21/12/05, trattandosi di singole installazioni montate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, sia opportuno acquisire la seguente documentazione:

- dichiarazione del gestore sulla tipologia della attrazione, sull'inserimento e la conformità della stessa tipologia a quanto contenuto nell'apposito elenco ministeriale e sulla classificazione di importanza (piccola-media-grande), corredata da documentazione idonea a provare la completa disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o altro, della attrazione in questione;
- dichiarazione di corretto montaggio che, fra l'altro, assicuri la presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, riporti gli estremi (data, luogo e nominativo del professionista abilitato) del primo collaudo e della ultima verifica annuale in corso di validità;
- attestazione, a firma del gestore, sul nominativo del conduttore, sulla adeguata formazione dello stesso al corretto e sicuro utilizzo della attrazione, sulle eventuali limitazioni di accesso alla giostra da parte di minori o persone con problemi di salute, sulle istruzioni al pubblico compresi i comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; tale attestazione occorre anche quando il conduttore coincide con il gestore.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.